

## Causa T-7/90

### Dorothea Kobor contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Commissione medica —  
Fissazione della percentuale di IPP »

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 27 novembre 1990 ..... 722

#### Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Previdenza sociale — Assicurazione infortuni e malattie professionali — Perizia medica — Sindacato giurisdizionale — Limiti*  
(*Statuto del personale, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 23 e 28*)

2. *Dipendenti — Ricorso — Reclamo amministrativo previo — Oggetto — Corrispondenza tra il reclamo e il ricorso — Censura che non figura nel reclamo — Irricevibilità*  
(*Statuto del personale, artt. 90 e 91*)

1. Nell'ambito di un ricorso diretto contro una decisione presa dall'autorità che ha il potere di nomina per l'applicazione della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e malattia professionale del personale, l'esame del Tribunale non può estendersi alle valutazioni di natura puramente medica operate dalla commissione di cui all'art. 23 di detta regolamentazione che vanno considerate

definitive purché siano state effettuate in condizioni regolari.

2. Il procedimento precontenzioso ha lo scopo di consentire un bonario componimento delle controversie sorte tra i dipendenti, di ruolo o non di ruolo, e l'amministrazione. Perché un siffatto procedimento possa raggiungere il suo obiettivo,

occorre che l'autorità che ha il potere di nomina sia in grado di conoscere in maniera sufficientemente precisa le critiche formulate dagli interessati nei confronti della decisione contestata.

Va dichiarata irricevibile la censura che non è stata fatta valere nel reclamo precontenzioso, benché l'interessato sia stato messo in grado di formulare tale censura nel suo reclamo.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)  
27 novembre 1990 \*

Nella causa T-7/90,

**Dorothea Kobor**, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Goetzingen (Granducato di Lussemburgo), con l'avvocato domiciliatario Louis Schiltz, del foro di Lussemburgo, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrente,

contro

**Commissione delle Comunità europee**, rappresentata dal sig. J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta alla riforma della decisione della Commissione 10 marzo 1989 che fissa al 14% il grado di invalidità permanente parziale riconosciuta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dai signori C. Yeraris, presidente di sezione, A. Saggio e K. Lenaerts, giudici,

cancelliere: H. Jung

\* Lingua processuale: il francese.